

LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 1951, N. 16

**Autorizzazione di supercontribuzioni per l'anno 1951
e convalida supercontribuzioni per l'anno 1950
al Comune di Rovereto (art. 69 Statuto Regionale)¹**

Art. 1

Il Comune di Rovereto è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1951, le seguenti supercontribuzioni ai limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per il pareggio del bilancio:

- 1) sovrimposta terreni – aumento del 100%
- 2) addizionale redditi agrari – aumento del 100%
- 3) imposta industrie, commerci, arti e professioni – aumento del 66%
- 4) altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa la imposta famiglia – aum. del 40%
- 5) imposta di consumo:
 - a) 25% sulle acque gassate, sulle acque minerali da tavole naturali e artificiali sugli sciroppi, sugli estratti, polveri e conserve di ogni specie per preparare bevande alcoliche e sulle polveri per l'acqua da tavola;
 - b) 75% sulla voce “bevande vinose”;
 - c) 25% sui maiali per uso particolare, sui vitelli e altri bovini, sui suini e sugli ovini nonché sulla carni fresche di vitello, di altri bovini, suini o di ovini, macellate nel Comune;

¹ In B.U. 8 ottobre 1951, n. 34.

- d) 100% sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o all'estero;
- e) 25% sul lardo salato e sullo strutto bianco;
- f) 25% sui pesci freschi di qualità comune e sui pesci conservati di I, II e III qualità;
- g) 25% sui formaggi e lattici nidi I e II qualità; sul burro e suoi surrogati, eccettuata la margarina;
- h) 25% sul cioccolato in polvere, tavolette e mattoni, di qualsiasi grammatura; sul cacao in polvere e sui surrogati del cacao o cioccolato;
- i) sui biscotti e prodotti simili di qualità comune, sulle confetture e dolci in genere;
- l) 25% sulle pellicce di astrakan, castoreo, cincillà, ermellino, zibellino, kolinski, lontra, foca, martora, volpe naturale e argentata, pekan, volpe azzurra naturale e visone; su altre pellicce, escluse capra, agnello, coniglio, lepre e gatto;
- m) 25% su mobili in ferro, ghisa e acciaio.

Art. 2

Sono convalidate a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni su voci dell'imposta di consumo deliberate ed applicate dal Comune di Rovereto, oltre i limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi:

- 1) sovrimposta terreni – aumento del 100%
 - 2) addizionale redditi agrari – aumento del 100%
 - 3) imposta industrie, commerci, arti e professioni – aumento del 66%
-
-

- 4) altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa la imposta famiglia – aumento del 40%
- 5) imposta di consumo – aumento del:
- 75% sulla voce “bevande vinose”;
 - 35,72% sui maiali per uso particolare, sino al peso di kg. 30;
 - 25% sui maiali ad uso particolare oltre il peso di kg. 30;
 - 25% sui maiali ad uso particolare oltre il peso di kg. 30;
 - 4% sui vitelli;
 - 10% su altri bovini;
 - 16,36% sui suini;
 - 20% sugli ovini;
 - 5% sulla carne di vitello macellata fresca;
 - 11% sulla carne di altri bovini, macellata fresca;
 - 23,08% sulla carne di suino macellata fresca;
 - 25% sulla carne ovina macellata fresca;
 - 20% sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o all'estero;
 - 37,70% sul lardo salato, strutto bianco;
 - 20% sui pesci freschi di qualità comune;
 - 55,55% sui pesci conservati di prima qualità;
 - 100% sui pesci conservati di seconda qualità;
 - 16,66% sui pesci conservati di terza qualità;
 - 22,22% sui formaggi e latticini di prima qualità;
 - 27,27% sui formaggi e latticini di seconda qualità;
 - 100% sui formaggi e latticini di terza qualità;
 - 30% sul burro e suoi surrogati (eccettuata la margarina);
-
-

- 21% sul cioccolato in polvere, tavolette, mattoni, ecc. di peso superiore ai grammi 25;
- 26,92% sul cioccolato in polvere, tavolette mattoni, ecc. di peso inferiore ai grammi 25;
- 10% sul cacao in polvere;
- 32% sui surrogati di cacao e cioccolato;
- 28,57% sui biscotti e prodotti similari di qualità comune;
- 17,86% sulle confetture e dolci in genere;
- 61,15% sulle pellicce si astrachan;
- 5,77% sulle pellicce di castoro, cincillà, ermellino, zibellino, kolinski, lontra, oca martora, volpe naturale e argentata, pekan, volpe azzurra naturale, visone;
- 37,50% su altre pellicce (escluse capra, agnello, coniglio lepre e gatto);
- 15,79% sui mobili di ferro, ghisa e acciaio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

